



COMUNE DI SAVIGNONE

Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
PER I SERVIZI SOCIALI**

Aggiornato con deliberazioni di C.C.

n.16 del 27/06/2020

n.27 del 24/09/2022

INDICE

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</u>	3
<u>Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità</u>	3
<u>Articolo 2 - Informazione</u>	3
<u>Articolo 3 - Definizioni</u>	3
<u>Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità</u>	4
<u>Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona</u>	5
<u>TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI</u>	5
<u>Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa</u>	5
<u>Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi</u>	5
<u>Articolo 8 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive</u>	6
<u>TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI</u>	7
<u>Articolo 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali</u>	7
<u>Articolo 10 - Abrogazioni</u>	7
<u>Articolo 11 - Entrata in vigore</u>	7
<u>ALLEGATO A - APPLICAZIONE ISEE PER SERVIZIO</u>	7
<u>ALLEGATO B - TIPOLOGIA DI ISEE PER SERVIZIO</u>	9

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune anche attraverso l'Ambito Territoriale Sociale, recando al contempo i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale, nei limiti delle proprie competenze, garantiscono l'erogazione:

- dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- dei servizi eventualmente definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- dei servizi definiti dai Comuni medesimi quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

4. La Giunta Comunale, sentita la Conferenza dell'Ambito Territoriale Sociale, per i servizi di sua competenza, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di Segretariato Sociale, l'Ambito Territoriale Sociale garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

Articolo 3 – Definizioni

- Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.
- Con il termine "*Ambito Territoriale Sociale (ATS)*" si intende il territorio ove Comuni limitrofi si associano, o Comuni di maggiori dimensioni si decentrano, per programmare e gestire in forma associata o decentrata l'organizzazione dei servizi sociali.
- Con il termine "*utenza*" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.
- Per "*prestazioni sociali*" si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. Non costituiscono prestazioni sociali, ai sensi del presente regolamento, quelle garantite dal

sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle garantite in sede di amministrazione della giustizia.

- Per

“*Prestazioni sociali agevolate*» si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

- Per “*Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*» si intendono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia.

- Per ogni altra definizione si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono ai servizi, alle prestazioni, alle provvidenze economiche del sistema integrato di promozione e di protezione sociale tutte le persone residenti nel territorio dell'ATS.

2. I servizi, le prestazioni e le provvidenze di cui al comma 1 sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio dell'ATS, che si trovino nelle seguenti condizioni:

- stranieri con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (*testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*) e successive modifiche ed integrazioni, e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;

- minori di qualsiasi nazionalità;

- richiedenti asilo per la durata del permesso emesso nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303 (*regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato*), nonché durante il tempo dell'autorizzazione prefettizia a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 17 del d.P.R. n. 303/2004;

- stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata ai sensi della legge 24 luglio 1954 n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 secondo le procedure previste dal decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 (*norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n.39, modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189.

3. Alle persone dimoranti nel territorio dell'ATS sono erogati interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l. 328/2000, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato, le persone in condizione di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, nonché i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali. Sono in condizione di povertà o limitato reddito i soggetti per i quali il valore dell'attestazione ISE risulta inferiore alle soglie definite dalla Giunta Comunale, sentita la Conferenza di ATS per quanto concerne i servizi sociali, per l'accesso ai contributi economici.

5. Per i servizi comunali ad accesso limitato, i soggetti residenti sul territorio comunale che ritengono di non presentare l'attestazione ISEE accedono solo nel caso di esubero di posti disponibili, una volta

soddisfatta la richiesta di tutti i soggetti che hanno presentato l'attestazione ISEE. A tali soggetti verrà applicata la tariffa massima, così come definita dalla Giunta Comunale, anche sentita la Conferenza di ATS per quanto concerne i servizi sociali.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona

1. Gli interventi e i servizi alla persona in ambito sociale sono erogati in conformità ai vigenti Regolamenti in materia di accesso ai servizi sociali. Gli interventi e i servizi alla persona erogati in materia di pubblica istruzione sono erogati in conformità ai vigenti Regolamenti in materia di diritto allo studio.
2. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza, su segnalazione di altri servizi coinvolti o ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
3. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno oppure sia pregiudizievole per l'utente.
4. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
5. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
6. Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, l'eventuale tariffa applicata.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo. Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del D.P.C.M. n. 159/2013.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
 - dalla normativa regionale in materia;
 - dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. La morosità nel pagamento delle prestazioni erogate può determinare l'interruzione delle stesse, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi sociali da parte dell'utenza, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

2. Ai fini della suindicata formula, si applicano le seguenti definizioni:

- compartecipazione utenza: percentuale di costo della retta a carico dell'utenza;
 - ISEE utenza: valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni, così come previsto dall'art. 2 co. 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159; la compartecipazione alla spesa viene definita in base ad ISEE in corso di validità ed allo scadere dello stesso la compartecipazione alla spesa viene rivalutata;
 - ISEE iniziale: valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi;
 - ISEE finale: valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
 - tariffa del servizio: tariffa massima così come definita dalla Giunta Comunale;
 - tariffa personalizzata: tariffa calcolata in base al singolo ISEE per il soggetto richiedente;
 - costo del servizio: costo reale del servizio, calcolato come il costo pro capite del servizio;
3. In sede di approvazione del Bilancio, la Giunta Comunale, sentita la conferenza di ATS per i servizi di sua competenza, provvede ad aggiornare:
- con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISE ed ISEE di accesso;
 - con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale e la tariffa del servizio e la contribuzione minima se prevista.
4. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria motivata, può disporre con provvedimento dirigenziale l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale oppure il servizio assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo e laddove l'ISEE risulti elevato a causa della presenza di beni immobili dichiarati dalle competenti autorità come inagibili ovvero inabitabili.
5. Nel caso di indifferibilità ed urgenza di interventi a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, il servizio sociale predispone gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.
6. Nel rispetto dell'equilibrio economico dei servizi, l'Amministrazione Comunale, sentita la conferenza di ATS per i servizi di sua competenza, si riserva di applicare all'utenza non residente una tariffa inferiore al costo del servizio.

Articolo 8 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono rese dagli interessati ai sensi del DPR n. 445/2000.
2. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della pubblica amministrazione (*Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.*), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
3. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.
4. La dichiarazione sostitutiva mendace comporta la decadenza dai benefici e la ripetizione dell'indebito. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali. Nel caso di dichiarazione sostitutiva non veritiera per mero errore materiale il beneficio viene rideterminato in misura corretta, salva la ripetizione dell'indebito.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, pena l'esclusione dall'agevolazione richiesta e la conseguente applicazione della tariffa massima.
3. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge con particolare riferimento alle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 10 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione.

ALLEGATO A – APPLICAZIONE ISEE PER SERVIZIO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	
Formola da applicare	
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo orario del servizio a carico dell'utenza. La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza prestate all'utente nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla suindicata formola.
TRASPORTI SOCIALI	
Formola da applicare	
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo del servizio a carico dell'utenza. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata mediante l'applicazione dalla suindicata formola. E' prevista una contribuzione minima definita dalla giunta comunale, sentita la Conferenza di ATS Non è prevista alcuna partecipazione alla spesa per i trasporti di minori disabili connessi all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Sono esenti dalla presentazione dell'ISEE i trasporti sociali occasionali, ovvero quei trasporti che non superano il n. di 10 all'anno per la medesima persona. Per i trasporti sociali che eccedono il numero di 10 all'anno verrà applicata la tariffa fissa così come definita dalla Giunta Comunale, sentita la Conferenza dell'ATS.
SERVIZIO DI TELESOCORSO	
Formola da applicare	

Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo del servizio a carico dell'utenza. La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando i mesi di utilizzo per la tariffa individuate dalla suindicata formula.
EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI	
Formula da applicare	
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo orario dell'educatore a carico dell'utenza. La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di educativa territoriale minori fruite nel periodo di riferimento, di norma, mensile, per la tariffa personalizzata individuata dalla suindicata formula.
SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI	
Formula da applicare	
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo orario dell'operatore a carico dell'utenza. La quota di compartecipazione complessiva al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di servizio fruite nel periodo di riferimento, di norma, mensile, per la tariffa personalizzata individuata dalla suindicata formula.
SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	
Formula da applicare	
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del contributo riconosciuto a favore della famiglia affidataria e posto a carico del nucleo genitoriale originario. Sono tenuti alla compartecipazione entrambi i genitori.
SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER ANZIANI E DISABILI	
Descrizione della tariffa	L'integrazione della retta per tali servizi è determinata secondo il Regolamento per i servizi sociali.
SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	
Formula da applicare	
Descrizione della tariffa	Tariffa = % del costo giornaliero/mensile della struttura a carico dell'utenza È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.
CENTRI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI	
Formula da applicare	
Descrizione della tariffa	Tariffa = % della retta di frequenza La prestazione sociale agevolata verrà riconosciuta in presenza di un progetto individualizzato di assistenza che preveda espressamente la fruizione di tale servizio.
CENTRI DI AGGREGAZIONE E RICREATIVI	
Formula da applicare	
Descrizione della tariffa	Tariffa = % della retta di frequenza La prestazione sociale agevolata verrà riconosciuta in presenza di un progetto

	individualizzato di assistenza che preveda espressamente la fruizione di tale servizio.
LUDOTECA	
Formula da applicare	
Descrizione della tariffa	Tariffa = % della retta di frequenza La prestazione sociale agevolata verrà riconosciuta in presenza di un progetto individualizzato di assistenza che preveda espressamente la fruizione di tale servizio.
CENTRI ESTIVI	
Formula da applicare	
Descrizione della tariffa	Tariffa = % della retta di frequenza La prestazione sociale agevolata verrà riconosciuta in presenza di un progetto individualizzato di assistenza che preveda espressamente la fruizione di tale servizio.
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI	
Formula da applicare	
Descrizione della tariffa	Tariffa = % della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione), espressa su base giornaliera/mensile, a carico dell'utenza Il contributo qui disciplinato sarà pari alla differenza tra il valore complessivo della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) e la quota di compartecipazione a carico dell'utenza.

ALLEGATO B – TIPOLOGIA DI ISEE PER SERVIZIO

Nel presente allegato si indica il tipo di ISEE richiesto per ciascuna tipologia di servizio.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	ISEE RICHiesto
Interventi di sostegno economico	Ordinario
Assistenza domiciliare a favore di disabile grave o anziano non autosufficiente	Socio-sanitario
Assistenza domiciliare	Ordinario
Trasporti sociali centri diurni	Socio-sanitario

Trasporti sociali attività formative / ricreative	Ordinario
Telesoccorso	Socio-sanitario
Educativa territoriale minori	Minori
Incontri protetti	Minori
Contributi per affidamento familiare	Minori
Contributi ad integrazione retta nidi e/o nidi domiciliari	Ordinario
Integrazione di retta per servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili	Socio- sanitario
Integrazione di retta per servizi residenziali socio-educativi, semiresidenziali e centri di aggregazione per minori	Minori
Progetti di attivazione ed inclusione sociale per adulti	Ordinario
Nido domiciliare	Minori